

Oggi **5 luglio 2021** alle ore **15,00** presso la sede dell'Ordine degli Avvocati di Reggio Emilia si riunisce il Consiglio dell'Ordine.

Sono presenti:

IL PRESIDENTE **Avv. Enrico Della Capanna**

IL VICEPRESIDENTE **Avv. Matteo Marchesini**

IL SEGRETARIO **Avv. Marta Verona**

IL TESORIERE **Avv. Francesca Baldi**

I CONSIGLIERI Avvocati HELMUT ADELMO BARTOLINI, GIORGIO BOIARDI, FRANCESCA CORSI, STEFANO COSCI, PAOLO NELLO GRAMOLI, FLORIANO NIZZI, FRANCA PORTA, GIOVANNI TARQUINI.

L'AVV. MAURA SIMONAZZI, previamente autorizzata dal Presidente, partecipa alla seduta consiliare da remoto, tramite collegamento a mezzo Skype.

Assenti giustificati: Avv. Ernesto D'Andrea, Avv. Francesca Preite.

L'Avv. Francesca Preite entra alle ore 15.45.

ODG

- 1) APPROVAZIONE VERBALI DEL 21 E DEL 30 GIUGNO 2021**
- 2) PRESENTAZIONE AL CONSIGLIO DEL COMITATO PARI OPPORTUNITA': PROGETTUALITA'**
- 3) CANCELLAZIONE ALBO AVVOCATI**
- 4) ISCRIZIONE REGISTRO SPECIALE PRATICANTI AVVOCATI**
- 5) RILASCIO CERTIFICATO DI COMPIUTO TIROCINIO**
- 6) RICHIESTA RILASCIO COPIA DI CERTIFICATO DI NULLAOSTA AGGIORNATO**
- 7) AUTORIZZAZIONE EX LEGE 53/1994**

- 8) FORMAZIONE CONTINUA: RICHIESTA DI ESONERO E ACCREDITAMENTO**
- 9) AMMISSIONI AL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO**
- 10) FONDAZIONE AVVOCATURA REGGIANA**
- 11) VERIFICA DELLE MANSIONI DELLE DIPENDENTI DELL'ORDINE ED EVENTUALE RIDETERMINAZIONE E NUOVA ASSEGNAZIONE DI MANSIONI**
- 12) PROPOSTA DI PARERE DEL CONSIGLIERE AVV. MATTEO MARCHESINI**
- 13) COMUNICAZIONI DEL CONSIGLIERE AVV. GIORGIO BOIARDI IN ORDINE AL PIANO FORMATIVO PER L'ANNO 2021**
- 14) COMUNICAZIONI DEL CONSIGLIERE AVV. STEFANO COSCI IN ORDINE ALLE RICHIESTE INEVASE DI PARERI DI CONGRUITA', OPINAMENTO PARCELLE E TENTATIVI DI CONCILIAZIONE**
- 15) DISAMINA VERBALE CONSIGLIO GIUDIZIARIO 7 GIUGNO 2021 A SEGUITO DELLA COMUNICAZIONE DELLA DOTT. SSA -OMISSIS -**
- 16) C.T.P. DI REGGIO EMILIA: INDICAZIONI NOMINATIVI COMMISSIONE PATROCINIO A SPESE DELLO STATO ANNO 2021**
- 17) ESAME ESPOSTI NEI CONFRONTI DI ISCRITTI PER L'INVIO AL CDD**
- 18) MODIFICA STATUTO CAMERA ARBITRALE FORENSE**
- 19) COMUNICAZIONI DEL CONSIGLIERE AVV. ERNESTO D'ANDREA IN ORDINE ALLE CRITICITA' CIRCA L'APERTURA DELLE BUSTE DEL PCT**

**20) COMUNICAZIONI DEL CONSIGLIERE AVV. ERNESTO D'ANDREA
IN MERITO ALLA MAIL DELL'AVV. – OMISSIS -**

**21) COMUNICAZIONI DEL CONSIGLIERE AVV. HELMUT ADELMO
BARTOLINI IN MERITO ALLA EVENTUALE REVISIONE DELLE
ISCRIZIONI NELLA SEZIONE SPECIALE DEGLI AVVOCATI
STABILITI**

**22) OCC: PARTECIPAZIONE AL PROGETTO DI “STUDIO DI CASO”
OVVERO DI ANALISI DEL MODELLO DI LAVORO DI RETE DEL
REGGIANO SUL FENOMENO DEL GIOCO D'AZZARDO**

**23) DECISIONI IN MERITO AL PROCEDIMENTO DI SEGNALAZIONE
AGLI ISCRITTI DI INADEMPIMENTO PER MANCATO INVIO DEL
MOD. 5 ALLA CASSA FORENSE**

24) TRATTAZIONE “MORA” CONTRIBUTI ALL'ORDINE

**25) DECISIONI IN MERITO AL BANDO PER COFINANZIAMENTO
CON CNF DI CONVENZIONI SANITARIE**

**26) AGGIORNAMENTI IN MERITO ALLA QUESTIONE RELATIVA AL
MAL FUNZIONAMENTO DEGLI IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE E
CARICAMENTO TESSERE PER FOTOCOPIATRICI MICROREX**

**27) AGGIORNAMENTI IN MERITO ALL'ATTIVITÀ DI BLUESCREEN
ITALIA SNC RELATIVA ALL'ADEGUAMENTO DELLE MISURE
MINIME DI SICUREZZA ICT PER LE PUBBLICHE
AMMINISTRAZIONI, COME DA PROGETTO DELL'11.10.2019,
APPROVATO IN DATA 26.11.2019, 02.12.2019 E 17.02.2020**

28) AGGIORNAMENTO DEL CONSIGLIERE AVV. PAOLO NELLO

**GRAMOLI SULLE VERIFICHE EFFETTUATE IN SEGUITO A
COMUNICAZIONE PERVENUTA PER PARTE DI AGENCY SRL WEB**

29) APPROVAZIONE SPESE

30) VARIE ED EVENTUALI

1) APPROVAZIONE VERBALI DEL 21 E DEL 30 GIUGNO 2021

Preliminarmente il Consiglio, all'unanimità, approva i verbali delle sedute del 21 e del 30 giugno 2021.

**2) PRESENTAZIONE AL CONSIGLIO DEL COMITATO PARI
OPPORTUNITA': PROGETTUALITA'**

Si presenta al Consiglio dell'Ordine appena eletto il Comitato per le Pari Opportunità, con gli avvocati - omissis - – Presidente del Comitato – omissis -; l'Avv. - omissis - del Comitato partecipa da remoto, tramite collegamento autorizzato a mezzo Skype.

L'Avv. – omissis - presenta al Consiglio il progetto “Protocollo Rotazione delle Nomine”, già approvato dal Presidente di Sezione presso il Tribunale di Reggio Emilia, Dott. Francesco Parisoli, lasciando la parola all'Avv. – omissis - per la sua illustrazione.

L'Avv. - omissis - evidenzia le finalità del Protocollo, specificando che il progetto intende costituire degli *elenchi* di figure specialistiche di professionisti (avvocati e consulenti tecnici), elenchi che verranno costantemente aggiornati e vigilati sia dal Comitato che dal Consiglio dell'Ordine, al fine di garantire una equa distribuzione degli incarichi tra i professionisti.

Prende, poi, la parola il Consigliere Stefano Cosci che riferisce in merito

all'opportunità di coordinare l'attività della Commissione "Monitoraggio Incarichi del Tribunale", di cui è referente, con quella del Comitato.

Prende la parola il Consigliere Franca Porta la quale segnala che, nel corso della precedente consiliatura, si era già evidenziata la necessità di monitorare le nomine degli Amministratori di Sostegno tramite il COA, onde evitare che venissero nominati, a rotazione, pochissimi Colleghi conosciuti dall'Ufficio; ciò anche per potere creare una fonte di lavoro per i Colleghi.

Il Presidente del Consiglio dell'Ordine, Avv. Enrico della Capanna, evidenzia, infine, come nell'indagine della rotazione degli incarichi, sia importante verificare anche la natura e l'entità degli stessi, prima della loro assegnazione ai professionisti.

Il Consiglio dell'Ordine ed il Comitato per le Pari Opportunità auspicano di poter collaborare proficuamente per l'interesse degli iscritti, programmando, altresì, di riaggiornarsi periodicamente.

3) CANCELLAZIONE ALBO AVVOCATI

Il Consiglio ha deliberato n.1 cancellazione dall'Albo degli Avvocati.

4) ISCRIZIONE REGISTRO SPECIALE PRATICANTI AVVOCATI

Il Consiglio ha deliberato n.1 iscrizione nel Registro Speciale dei Praticanti Avvocati.

5) RILASCIO CERTIFICATO DI COMPIUTO TIROCINIO

Il Consiglio ha deliberato n.1 rilascio di certificato di compiuto tirocinio.

6) RICHIESTA RILASCIO COPIA DI CERTIFICATO DI NULLA-OSTA AGGIORNATO

Il Consiglio ha deliberato il rilascio di n.1 certificato di nulla-osta aggiornato per

trasferimento ad altro Ordine.

7) AUTORIZZAZIONE EX LEGE 53/1994

Il Consiglio ha deliberato n. 1 autorizzazione alla notifica degli atti giudiziari ai sensi della legge 21 gennaio 1994 n.53.

8) FORMAZIONE CONTINUA: RICHIESTA DI ESONERO E ACCREDITAMENTO

Richiesta accreditamento della Libreria Ariosto

Il Consiglio,

letta la richiesta di accreditamento formulata dalla Libreria Ariosto, relativa al seminario “Bonus 110%: Ultimi aggiornamenti normativi e casi pratici” che si terrà a Reggio Emilia il 15 settembre 2021;

tenuto conto dei canoni indicati dal Regolamento del 16.07.2014 del Consiglio Nazionale Forense e valutati i curricula dei relatori,

delibera

di riconoscere n. 3 crediti formativi per la partecipazione all’intero evento.

Manda alla Segreteria di provvedere alle comunicazioni

Richiesta di accreditamento dell’Avv. Francesca Preite

Il Consiglio, con l’astensione del Consigliere Avv. Francesca Preite, valutata la richiesta di riconoscimento di crediti formativi presentata dall’Avv. Francesca Preite per:

- la partecipazione in qualità di docente al corso online “Studi di Real World Evidence” tenutosi il 6 maggio 2021;

- la partecipazione in qualità di docente al corso online “General Data Protection Regulation (GDPR), ricerca scientifica e norme locali” tenutosi il 19 e il 21

maggio 2021;

tenuto conto dei canoni indicati dal Regolamento del 16.07.2014 del Consiglio Nazionale Forense;

delibera

di riconoscere, per l'anno 2021, all'Avv. FRANCESCA PREITE n. 6 crediti formativi per l'attività formativa svolta.

Manda alla Segreteria di provvedere alle comunicazioni.

9) AMMISSIONI AL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO

-OMISSIS-

10) FONDAZIONE DELL' AVVOCATURA REGGIANA

Il Presidente dà lettura, preliminarmente, dell'art. 11 dello Statuto della Fondazione dell' Avvocatura Reggiana, chiedendo al Consiglio se sia necessario procedere alla votazione per la nomina di tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione della Fondazione, ovvero se non sia necessario provvedere alla sola sostituzione dei Consiglieri che hanno perduto lo *status* in base al quale sono stati eletti.

All'unanimità il Consiglio delibera di procedere alla sostituzione – elezione dei Consiglieri d'Amministrazione che hanno perduto lo *status*, in base al quale sono stati eletti, fermo restando che rimangono in carica i Consiglieri di Amministrazione che tale *status* non hanno perduto.

Il Consiglio prende atto che il nuovo Presidente della Fondazione è di diritto il Presidente del Consiglio dell'Ordine in carica Avv Enrico Della Capanna, che sostituisce così l'Avv. - omissis -.

Il Consiglio dell'Ordine delibera, altresì, di eleggere quale Consigliere di

Amministrazione della Fondazione, l'Avv. Stefano Cosci, che sostituisce così l'Avv. - omissis -.

Il Segretario provvederà a comunicare quanto sopra alla Fondazione.

11) VERIFICA DELLE MANSIONI DELLE DIPENDENTI DELL'ORDINE ED EVENTUALE RIDETERMINAZIONE E NUOVA ASSEGNAZIONE DI MANSIONI

Il Consiglio dell'Ordine ha dovuto prendere atto, dopo il suo insediamento, dell'esistenza di un comando e/o distacco della dipendente della Fondazione dell'Avvocatura - omissis -, a prestare la propria attività lavorativa, seppur in parte, a favore dell'Ordine degli Avvocati.

In virtù del suddetto comando e/o distacco, che fu approvato dal COA, l'Ordine si è obbligato a versare alla Fondazione, per il 2020, l'importo di 28.000,00 Euro.

Il Consiglio, avendo ravvisato criticità in tale comando – distacco, ha chiesto parere pro veritate al Prof. - omissis -.

Alla luce del parere del Prof. – omissis - è emerso chiaramente che il D.lgs. 165/2001 contempla il “comando di personale” da una Pubblica Amministrazione ad un'altra Pubblica Amministrazione o, al più, da una Pubblica Amministrazione ad un soggetto privato.

Non prevede, invece, la possibilità di “comando” da un datore di lavoro privato ad un ente pubblico.

Il principio è stato ribadito recentemente dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 20361 del 26 luglio 2019, nella parte in cui prevede la possibilità di mobilità dei lavoratori solo tra Pubbliche Amministrazioni e non anche da datori di lavoro privati verso la Pubblica Amministrazione.

Di recente, poi, la Corte Costituzionale - con la sentenza n.227 del 30 ottobre 2020 - ha affermato che permane una barriera insuperabile tra il personale dipendente da soggetti privati in controllo pubblico e quello dipendente dalla Pubblica Amministrazione.

E' pacifica la natura dell' Ordine degli Avvocati quale ente pubblico non economico, Pubblica Amministrazione, così come è pacifica la natura di soggetto di diritto privato della Fondazione dell'Avvocatura Reggiana.

In ragione di quanto sopra, il Consiglio, con l'astensione dell'avv. Francesca Preite, ritiene che non sia possibile il rinnovo e/o distacco della dipendente della Fondazione dell'Avvocatura Reggiana presso il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, distacco scaduto il 30 giugno 2021.

Ne discende che la dipendente della Fondazione - omissis - non potrà più svolgere alcuna attività lavorativa per conto e/o a favore dell'Ordine degli Avvocati, eccezione fatta per quelle che sono le attività che la Fondazione svolge attualmente per conto dell'Ordine degli Avvocati, (ad. es. in ambito di formazione) e/o sulla scorta di convenzioni tuttora in essere, (ad es. quelle relative all'Organismo di Mediazione e all'Organismo di Composizione della Crisi), la cui validità ed opportunità è, peraltro, in corso di verifica.

Il Segretario provvederà a comunicare quanto oggetto della presente delibera, alla Sig.ra - omissis - ed alla Fondazione presso cui la dipendente è tornata in piena forza, a far tempo dal 1 luglio 2021.

Il Consiglio delibera, altresì, che le mansioni di segreteria vengano svolte dalle dipendenti in pianta organica a tempo indeterminato Dott. - omissis e Sig.ra - omissis-..

Il Consiglio valuterà, di concerto con le dipendenti, la riassegnazione delle mansioni e l'opportunità di avvalersi dell'istituto dello stage formativo o del tirocinio formativo, per consentire il regolare funzionamento della Segreteria dell'Ordine, in attesa dell'assunzione di decisioni definitive in relazione alla riorganizzazione del lavoro.

Il Consiglio dispone, infine, che valuterà la necessità ed opportunità di predisporre un piano di programmazione triennale del fabbisogno di personale di cui all'art. 35 comma 3 bis D.lgs. 165 2001, al fine, anche, dell'eventuale modifica della pianta organica dell'Ordine.

Il Consiglio delibera, poi, di affidare ad una Commissione istituita ad hoc e composta dal Presidente, dal Tesoriere, dal Segretario, dal Vice Presidente, dall'Avv. Stefano Cosci e dall'Avv. Giorgio Boiardi, con la partecipazione del consulente esterno Avv. - omissis -, che si è detto disponibile a svolgere attività di consulenza a titolo gratuito, il compito di valutare:

1. L'utilità del mantenimento della Fondazione dell'Avvocatura Reggiana, alla luce dei principi di buon andamento della Pubblica Amministrazione, ai quali deve ispirarsi l'attività dell'Ordine degli Avvocati; in particolare se alla luce di tali principi, persista l'interesse pubblico e/o la convenienza al mantenimento della Fondazione, in relazione ai criteri di economicità ed efficacia, valutando il rapporto tra obiettivi conseguiti e costi sostenuti dall'Ordine.

Al fine di adottare motivata deliberazione che definisca gli obiettivi che l'Ordine intende raggiungere nei prossimi anni attraverso la Fondazione e che dia conto dell'utilità di essa rispetto agli obiettivi raggiunti, stabilendo le risorse con cui la Fondazione dovrà operare.

2. Al fine di valutare se le convenzioni tra Consiglio dell'Ordine e Fondazione dell'Avvocatura Reggiana, per la gestione dell'Organismo di Mediazione e l'Organismo di Composizione della Crisi, possano proseguire o non debbano essere disdettate; se occorra modificare statuto e regolamento degli organismi, in senso conforme alle convenzioni, verificando se ciò sia possibile o se possa determinare effetti sulla loro iscrizione negli albi ministeriali.

3. Al fine di valutare se, ove sia ritenuto opportuno mantenere in essere le convenzioni, non sia necessario modificarle nella parte in cui devolvono interamente i proventi dell'Organismo di Composizione della Crisi e dell'Organismo di Mediazione alla Fondazione, anche in questo caso, valutando se occorra modificare statuto e regolamento dell'Organismo di Mediazione e dell'Organismo di Composizione della Crisi.

4. Al fine di valutare se non occorra modificare lo statuto della Fondazione nel senso di trasformarla, ove sia possibile, in Fondazione "tradizionale" in house, in luogo di Fondazione di partecipazione; se sia necessario strutturare le convenzioni tra Organismo di Mediazione e Organismo di Composizione della Crisi e Fondazione ai sensi dell'art .5 comma 6 Dlgs. N50/2016.

12) PROPOSTA DI PARERE DEL CONSIGLIERE AVV. MATTEO MARCHESINI

Il Vice Presidente Avv. Matteo Marchesini propone di inviare all'Avv. - omissis - il seguente parere:

"Gentile Collega,

il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, in relazione al seguente parere richiesto: "Ho assistito circa 17 anni fa due coniugi in una separazione personale

consensuale. Entrambi erano difesi da me. Oggi gli stessi vogliono ottenere il divorzio, che potrebbe anche essere giudiziale. Chiedo se e' possibile per me assistere la moglie, in presenza di una espressa autorizzazione scritta da parte del marito, che sarebbe assistito da altro legale. In sostanza chiedo se è possibile superare il divieto di cui all'art. 68 codice deontologia professionale, particolarmente stringente in materia di famiglia, qualora si sia in presenza di autorizzazione”, nel ricordare alcuni fondamentali principi di diritto che regolano la materia, rileva quanto segue.

Un primo principio scaturisce dall'art. 68 del Codice Deontologico Forense, secondo cui il divieto di assumere l'incarico nei confronti dell'ex cliente prescinde dalla natura giudiziale o stragiudiziale dell'attività prestata a favore di quest'ultimo, giacché è sufficiente una prestazione professionale nella più ampia definizione di assistenza, così come è irrilevante il motivo per il quale la dismissione del mandato sia avvenuta, ossia per revoca o rinuncia.

Per quanto concerne il limite temporale, il Consiglio ribadisce che l'avvocato non può e non deve assumere un incarico professionale contro una parte già assistita, se non dopo il decorso di due anni dalla cessazione del rapporto professionale. E, anche dopo tale termine, egli deve comunque astenersi dall'utilizzare notizie acquisite in ragione del rapporto già espletato.

Infine, con particolare riferimento alla fattispecie in esame, è bene rammentare che il divieto de quo non è soggetto ad alcun limite temporale se l'oggetto del nuovo incarico non è estraneo a quello espletato in precedenza, se si tratta di assistere un coniuge o convivente more uxorio contro l'altro dopo averli assistiti congiuntamente in controversie di natura familiare, se ha assistito il minore in

controversie familiari e poi uno dei genitori in successive controversie aventi la medesima natura o viceversa.

Ciò detto, passando al punto del quesito relativo alla possibilità che il professionista si faccia rilasciare autorizzazione affinché il medesimo, in epoca successiva al termine del precedente incarico assunto per la separazione consensuale dei coniugi, assista il marito o la moglie in fase di divorzio, tenendo comunque a mente quanto sopra ricordato, è necessario precisare come anche la più recente giurisprudenza del CNF, conforme all'indirizzo della SS.UU. della Corte di Cassazione, ribadisca che "il consenso della parte assistita e/o della controparte non può liberare l'avvocato dal rispetto degli obblighi generali previsti dal Codice Deontologico, essendo questi prescritti a tutela del generale rispetto, da parte degli avvocati, di quelli che costituiscono i principi fondamentali della condotta forense. Nessun accordo tra gli ex assistiti dell'avv. [...], difatti, può ritenersi utile a liberarla dall'inderogabile divieto sancito dal IV comma dell'art. 68 del Codice Deontologico Forense, che espressamente afferma che "L'avvocato che abbia assistito congiuntamente coniugi o conviventi in controversie di natura familiare deve sempre astenersi dal prestare la propria assistenza in favore di uno di essi in controversie successive tra i medesimi" (cfr. Sentenza CNF n. 191 dep. 15 ottobre 2020 Pres. Mascherin – Rel. Greco).

Poiché la normativa di riferimento, di cui all'art. 68 del Codice Deontologico Forense, indica in modo esaustivo le norme di comportamento da tenere in caso di assunzione di incarichi contro una parte già assistita e ritenuto di non poter, comunque, esprimere un giudizio preventivo sull'esistenza di un'eventuale violazione della stessa, non si può che raccomandare di attenersi rigorosamente

alle disposizioni contemplate nella norma che integralmente si riporta nella sua più recente formulazione:

Art. 68 - 1. L'avvocato può assumere un incarico professionale contro una parte già assistita solo quando sia trascorso almeno un biennio dalla cessazione del rapporto professionale.

2. L'avvocato non deve assumere un incarico professionale contro una parte già assistita quando l'oggetto del nuovo incarico non sia estraneo a quello espletato in precedenza.

3. In ogni caso, è fatto divieto all'avvocato di utilizzare notizie acquisite in ragione del rapporto già esaurito.

4. L'avvocato che abbia assistito congiuntamente coniugi o conviventi in controversie di natura familiare deve sempre astenersi dal prestare la propria assistenza in favore di uno di essi in controversie successive tra i medesimi.

5. L'avvocato che abbia assistito il minore in controversie familiari deve sempre astenersi dal prestare la propria assistenza in favore di uno dei genitori in successive controversie aventi la medesima natura, e viceversa.

6. La violazione dei divieti di cui al comma 1 e 4 comporta l'applicazione della sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio dell'attività professionale da due a sei mesi. La violazione dei doveri e divieti di cui ai commi 2, 3 e 5 comporta l'applicazione della sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio dell'attività professionale da uno a tre anni.

Corre, infine, l'obbligo di precisare che con la nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense il "potere disciplinare appartiene ai consigli distrettuali di disciplina forense" (art. 50 L. 247/2012) e dunque non rientra più tra i compiti

e le prerogative del Consiglio dell'Ordine. Ne consegue che i pareri in materia deontologica che gli iscritti richiedono al Consiglio dell'Ordine vengono da questo rilasciati in termini generali e non assumono né possono assumere, in eventuali procedimenti disciplinari, alcuna funzione orientativa né tantomeno vincolante del giudizio del Consiglio Distrettuale di Disciplina né rilevare quale esimente dell'iscritto sotto il profilo soggettivo. E' pertanto possibile che il Consiglio Distrettuale di Disciplina, nella sua autonoma valutazione dei comportamenti concretamente tenuti, possa pervenire a conclusioni diverse da quelle fatte proprie dal Consiglio anche per quanto riguarda l'elemento soggettivo."

Il Consiglio approva il parere e manda alla Segreteria per le comunicazioni di rito.

13) COMUNICAZIONI DELL'AVV. STEFANO BOIARDI IN ORDINE AL PIANO FORMATIVO PER L'ANNO 2021

Il Consigliere Avv. Giorgio Boiardi riferisce che la Commissione Formazione riunitasi, ha deciso di consultare le altre associazioni, al fine di non sovrapporre gli eventi formativi, aggiornando alle prossime sedute in merito.

14) COMUNICAZIONI DELL'AVV. STEFANO COSCI IN ORDINE ALLE RICHIESTE INEVASE DI PARERI DI CONGRUITA', OPINAMENTO PARCELLE E TENTATIVI DI CONCILIAZIONE

Tentativi di conciliazione

-OMISSIS -

- Richiesta di rilascio parere di congruità

Il Consiglio ha deliberato il rilascio di n.4 pareri di congruità del compenso.

15) DISAMINA VERBALE CONSIGLIO GIUDIZIARIO 7 GIUGNO 2021

A SEGUITO DELLA COMUNICAZIONE DELLA DOTT.SSA – OMISSIS-.

Il Consiglio delibera di rispondere all'invito formulato dal Consiglio Giudiziario in data 10 giugno 2021, di cui al punto 61, "incompatibilità" del verbale del 7 giugno 2021.

Preso atto della comunicazione della Dott.ssa – omissis - in data 13 giugno 2021, si fa presente che, per quanto consta a questo Consiglio, lo studio dell' Avv. – omissis - ove risulta domiciliato l'Avv. - omissis -**■**, si occupa di diritto amministrativo e di diritto civile e che, sempre per quanto a conoscenza di questo Consiglio, non risultano ragioni di incompatibilità, ex art.18, della Dott.ssa - omissis -, Giudice del Tribunale di Modena, coniuge dell'Avv. - omissis -.

16) C.T.P. DI REGGIO EMILIA: INDICAZIONI NOMINATIVI COMMISSIONE PATROCINIO A SPESE DELLO STATO ANNO 2021

Il Consiglio, esaminata la lettera in data 8 febbraio 2021 del Direttore di Segreteria della Commissione Tributaria Provinciale di Reggio Emilia, con la quale si chiedeva di indicare due iscritti all'Ordine degli Avvocati da poter designare a componente effettivo e componente supplente della Commissione del Patrocinio a Spese dello Stato per l'anno 2021 ed esaminata la risposta con missiva in data 3 marzo 2021 del Commissario Straordinario Giovanni Berti Arnoaldi Veli, indica, come iscritti che possono fare parte della Commissione del Patrocinio a Spese dello Stato, gli avvocati - omissis -.

Manda alla Segreteria per la comunicazione alla Commissione Tributaria Provinciale.

17) ESAME ESPOSTI NEI CONFRONTI DI ISCRITTI PER L'INVIO AL

CDD.

-OMISSIS-

18)MODIFICA STATUTO CAMERA ARBITRALE

Delibera già adottata dal Consiglio dell'Ordine in data 21 giugno 2021.

19) COMUNICAZIONI DELL'AVV. ERNESTO D'ANDREA IN ORDINE ALLE CRITICITA' CIRCA L'APERTURA DELLE BUSTE DEL PCT

Si aggiorna alla prossima seduta.

20) COMUNICAZIONI DELL'AVV. ERNESTO D'ANDREA IN MERITO ALLA MAIL DELL'AVV. -OMISSIS -

Il Consiglio dell'Ordine ha deliberato non luogo a provvedere.

21) COMUNICAZIONI DELL'AVV. HELMUT ADELMO BARTOLINI IN MERITO ALLA EVENTUALE REVISIONE DELLE ISCRIZIONI NELLA SEZIONE SPECIALE DEGLI AVVOCATI STABILITI

Il Consiglio delibera di aggiornare ad altra seduta la discussione in merito.

22) OCC: PARTECIPAZIONE AL PROGETTO DI "STUDIO DI CASO" OVVERO DI ANALISI DEL MODELLO DI LAVORO DI RETE DEL REGGIANO SUL FENOMENO DEL GIOCO D'AZZARDO

La Consigliera Maura Simonazzi riferisce, al Consiglio, sull'attività programmata per l'Organismo di composizione della crisi: si tratta della partecipazione ad una serie di interviste che verranno fatte ai Gestori dell'O.C.C., che hanno dato la disponibilità, presso l'Ordine, il giorno 8/7 p.v. dalle ore 15 alle ore 17 dal sociologo della Fondazione Labos (Laboratorio per le Politiche Sociali di Roma) Dr. – omissis - e che rientrano in un progetto nazionale denominato "SAFE - Sistema di Aiuto Familiare ed Economico nell'ambito ludopatia", finanziato dal

Ministero del lavoro e delle politiche sociali ai sensi dell'articolo 72 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n.117.

Uno degli obiettivi del progetto 2019 è stato quello di identificare in tutto il territorio nazionale le esperienze di successo nella prassi operativa sinergica tra le diverse componenti che intervengono sui casi, rilevando i modelli di rete organica, le eventuali modalità protocollate di interazione e scambio, le valutazioni di esito, al fine di conoscerle in modo approfondito e poi divulgarle come “**buone pratiche**” da rendere emulabili o adattabili in altri contesti.

Tra le esperienze più avanzate di lavoro in rete è stata identificata quella di **Reggio Emilia**.

Il progetto è condiviso con il Servizio Dipendenze Reggio Emilia e l'equipe interna che si fa carico delle persone con DGA, il Servizio sociale del Comune, il Gruppo dei Giocatori Anonimo, la Caritas, l'Associazione Papa Giovanni XXIII, la Fondazione Antiusura, il Centro Italiano di Solidarietà, Dar Voce (Amministrazione di sostegno) e l'OCC (Ordine degli avvocati) e probabilmente il Giudice Tutelare del Tribunale di Reggio Emilia.

In settembre si terrà un incontro con tutti gli Enti partecipanti per una sintesi dei risultati di lavoro.

Hanno aderito all'iniziativa i colleghi : avv. - omissis -, nonché il Segretario dell'O.C.C. avv. - omissis-

23) DECISIONI IN MERITO AL PROCEDIMENTO DI SEGNALAZIONE DEGLI ISCRITTI DI INADEMPIMENTO PER MANCATO INVIO DEL MOD. 5 ALLA CASSA FORENSE

Si aggiorna alla prossima seduta.

24) TRATTAZIONE “MORA” CONTRIBUTI ALL’ORDINE

Si aggiorna alla prossima seduta.

**25) DECISIONI IN MERITO AL BANDO PER COFINANZIAMENTO
CON CNF DI CONVENZIONI SANITARIE**

Si aggiorna alla prossima seduta.

**26) AGGIORNAMENTI IN MERITO ALLA QUESTIONE RELATIVA AL
MAL FUNZIONAMENTO DEGLI IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE E
CARICAMENTO TESSERE PER FOTOCOPIATRICI MICROREX**

Si aggiorna alla prossima seduta.

**27) AGGIORNAMENTI IN MERITO ALL'ATTIVITÀ DI BLUESCREEN
ITALIA SNC RELATIVA ALL'ADEGUAMENTO DELLE MISURE
MINIME DI SICUREZZA ICT PER LE PUBBLICHE
AMMINISTRAZIONI, COME DA PROGETTO DEL 11.10.2019,
APPROVATO IN DATA 26.11.2019, 02.12.2019 E 17.02.2020**

Si aggiorna alla prossima seduta.

**28) AGGIORNAMENTO AVV. PAOLO GRAMOLI SULLE VERIFICHE
EFFETTUATE IN SEGUITO A COMUNICAZIONE PERVENUTA PER
PARTE DI AGENCY SRL WEB**

Si aggiorna alla prossima seduta.

29) APPROVAZIONE SPESE

Si aggiorna alla prossima seduta

30) VARIE ED EVENTUALI

Il Consiglio si riconvoca il giorno **12 luglio 2021 alle ore 15.00.**

Null’altro essendovi da deliberare, la riunione si conclude alle ore 20.15.

IL PRESIDENTE

Avv. Enrico Della Capanna

IL SEGRETARIO

Avv. Marta Verona